



GUIDA PRATICA PER I PREPARATORI CERTIFICATI SECONDO IL REG. CE 834/07

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Reg. CE 834/07

Reg. CE 889/08

DOCUMENTAZIONE

Scheda materie prime

Scheda di preparazione prodotti

Registro vendite

Richiesta di approvazione etichetta

Richiesta di approvazione ricetta

Comunicazione di avvenuta transazione

Dichiarazione del venditore

Scheda tecnica di prodotto

Certificato di Conformità

Lista di Distribuzione del Certificato di Conformità

Regolamento per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche

DEFINIZIONI¹:

Preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico.

Operatore: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo

Ausiliare di fabbricazione: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;

Biologico: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

Derivato da OGM: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

Fasi della produzione, preparazione, distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

Organismo di Controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;

Organismo Geneticamente modificato(OGM): derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

Sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche naturali: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio.

¹ Definizioni tratte dal Reg.CE 834/07

Requisiti previsti dal Reg. CE 834/07 per i Preparatori nelle singole fasi del processo

Tutte le attività di preparazione (conservazione, condizionamento, trasformazione, confezionamento, imballaggio ed etichettatura), nonché l'immissione del prodotto biologico sul mercato sono soggette al controllo da parte di un Ente Certificatore. Il rispetto dei requisiti previsto dal Reg. CE 834/07 si integra a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia igienico-sanitaria.

1. IMBALLAGGIO E TRASPORTO²

I trasporti e gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto dei prodotti per l'alimentazione umana (Autorizzazione Sanitaria, Manuale di Autocontrollo DI.155/97, Reg. CE 852/04) e devono preferibilmente essere dedicati per il prodotto biologico. Ove ciò non sia possibile, è importante garantire il preventivo lavaggio e sanificazione, la registrazione dell'efficacia delle operazioni di pulizia, nonché la netta separazione e protezione dei prodotti aventi diversa natura, per scongiurare i frequenti fenomeni di contaminazione accidentale rilevabili tramite analisi di laboratorio (esempio: evaporazione e traspirazione ortofrutta).

Il trasporto deve avvenire direttamente tra due operatori entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica. Sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione di Suolo e Salute srl..

L'operatore garantisce che il prodotto biologico sia trasportato ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta, che oltre alle altre *indicazioni previste dalla legge*³ indichi:

- nome e indirizzo dell'Operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- nome del prodotto accompagnato da un riferimento al metodo di produzione biologico
- nome e/o numero di codice dell'Organismo di controllo a cui è assoggettato l'Operatore,
- se del caso, l'identificazione del lotto che permetta di mettere in relazione lo stesso con la contabilità di cui all'art. 66 del Reg. CE 889/08.

Le informazioni di cui sopra possono figurare anche in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio.

La chiusura degli imballaggi, contenitori, veicoli non è richiesta qualora il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al controllo del biologico.

2. RICEVIMENTO DI MATERIE PRIME

Secondo quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 834/07 ,è obbligatorio adottare una procedura di gestione ed identificazione dei fornitori di prodotto biologico.

2.1 MATERIE PRIME AGRICOLE

Acquisto di materie prime agricole biologiche deve avvenire sempre previa verifica del Documento Giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. CE 834/07 (Certificato di conformità) rilasciato dall'Organismo di controllo del fornitore. Tale documento deve essere in corso di validità e il prodotto acquistato deve essere elencato nella lista allegata al Certificato di conformità. Qualora la materia prima agricola acquistata sia un prodotto multi ingrediente non etichettato occorre acquisire dal proprio fornitore la "scheda tecnica di prodotto"⁴.

² Art. 31 del Reg. CE 889/08

³ Art. 3 e art. 16 del D.Lvo 109/92

⁴ Scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it > sezione certificazione produzioni biologiche> etichettatura.

Al ricevimento delle materie prime biologiche l'Operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore nonché la presenza delle indicazioni di cui all'art.31 del reg. CE 889/08 descritte nella sezione *Imballaggio e Trasporto*.

Inoltre l'Operatore deve confrontare e verificare la congruità tra le informazioni riportate sul Certificato di Conformità, l'eventuale etichetta e quelle figuranti sui documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato sui registri aziendali.

Acquisto di materie prime agricole non biologiche: qualora la materia prima sia destinata alla preparazione di un prodotto biologico⁵, verificare che tale ingrediente sia elencato nell'allegato IX del Reg. CE 889/08 e accertarsi che non abbia subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.

N.B. Prima di procedere con la preparazione di un prodotto biologico multi ingrediente, richiedere sempre a Suolo e Salute l'approvazione della ricetta.

Per poter definire l'indicazione di origine⁶ che obbligatoriamente deve essere riportata sulle etichette dei prodotti biologici riportanti il logo europeo del biologico, anche se ad oggi non sussiste alcun obbligo di dichiarazione di origine per i prodotti sfusi, occorre che l'informazione dell'origine accompagni la singola materia prima agricola in tutta la filiera. Pertanto, al momento dell'acquisto di materie prime agricole occorre richiedere dichiarazioni in merito al Paese di coltivazione/allevamento.

Il documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. CE 834/07 (Certificato di Conformità)

Il certificato di conformità è rilasciato- e rinnovato- agli operatori già assoggettati al sistema di controllo, ed a richiesta specifica degli stessi operatori, tramite la compilazione del Modulo RQ 16.19 purchè in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'art.28 del Reg. CE 834/07 e sempre che non vi sussistano fatti impeditivi alla emissione (come ad esempio sanzioni in corso o non conformità non risolte).

Il Certificato di Conformità contiene l'indicazione dei prodotti per i quali l'Operatore è assoggettato al controllo e per i quali lo stesso operatore –al momento della commercializzazione- dovrà dichiarare la conformità al metodo biologico. Tale documento autorizza l'Operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici (o in conversione) i prodotti commercializzati allo stato sfuso o etichettato. In coerenza con la Normativa Europea, la corretta spendita e l'uso legittimo del Certificato di Conformità è responsabilità esclusiva dell'Operatore.

Se l'Operatore dovesse distribuire copia del Certificato di Conformità in corso di validità ai propri clienti, questi è tenuto a registrare tale operazione utilizzando il modulo RQ 16.04 "Lista di distribuzione del Certificato di Conformità". La distribuzione della copia del Certificato di Conformità deve avvenire riportandovi in modo chiaro l'indicazione "copia" ed il destinatario della "Lista di Distribuzione".

2.2 MATERIE PRIME NON AGRICOLE

Materie prime diverse da alimenti e mangimi: l'acquisto di questa tipologia di materie prime deve essere supportato dalla "dichiarazione del venditore"⁷ attestante che i prodotti non siano né OGM, né derivati da OGM, né ottenuti da OGM. Rientrano in questa categoria di sostanze: aromi, vitamine, minerali, oligoelementi, sale, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici, preparazioni microbiche, preparazioni enzimatiche.

REGISTRAZIONI

La registrazione degli acquisti della materie prime agricole e non agricole deve avvenire sul "Scheda materie prime"⁸, riportando le annotazione dei conferimenti in ordine cronologico, classificando debitamente i documenti fiscali in ingresso e verificandone la conformità.

⁵ Conformità all'art. 3, par.4 lettera a) del Reg. CE 834/07

⁶ di cui all'art. 24 del Reg. CE 834/07

⁷ Scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it > sezione certificazione produzioni biologiche> etichettatura.

⁸ documento contabile di cui all'art. 66, par. 1 lettera d) del Reg. CE 889/08

Precisazioni sui requisiti di materie prime non agricole previsti dal Reg. CE 834/07.

Aromi: occorre acquisire dal fornitore una dichiarazione di conformità all'art. 1, par. 2, lettera b), punto i) e art. 1, par. 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE, ossia che gli aromi siano definiti "sostanze aromatizzanti naturali" oppure "preparazioni aromatiche naturali".⁹

Additivi e Coadiuvanti: E' bene sapere che solo le sostanze elencate nell'all. VIII del Reg. CE 889/08 (relativamente sez.A e sezione B) possono essere utilizzate. Attenzione alle restrizioni di utilizzo citate in allegato.

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi: sono ammesse quelle normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti

Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti: sono ammessi unicamente solo se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

Acqua potabile e Sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base): sono ammessi quelli usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti.

3. PREPARAZIONE-STOCCAGGIO¹⁰

Occorre adottare misure precauzionali atte a scongiurare contaminazioni, confusioni, promiscuità tra il prodotto biologico, in conversione e convenzionale; attuando i seguenti accorgimenti:

- **Le aree destinate allo stoccaggio** dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del regolamento dell'agricoltura biologica. Ove non sia possibile utilizzare locali, celle frigorifere, silos e le linee di lavorazione dedicati esclusivamente ai prodotti biologici occorre prendere tutte le misure atte ad evitare contaminazioni (differimento spazio/temporale).
- **Le operazioni di lavorazione** devono essere eseguite in cicli completi e in modo separato, fisicamente o nel tempo, da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non sono biologici. Qualora le operazioni di preparazione di prodotti biologici non sono eseguite regolarmente o in date fisse, l'azienda ha l'obbligo di comunicare a Suolo e Salute (tramite fax con 3 giorni di preavviso) le date di ogni lavorazione in modo da poter organizzare un piano ispettivo da parte dei tecnici ispettori nelle giornate dedicate alla lavorazione del biologico.
- nel **ritirare di merce proveniente dai produttori agricoli** è consigliabile utilizzare contenitori, automezzi, ecc opportunamente puliti, sanificati ed identificabili (ad esempio con contenitori di colore diverso).
- effettuare una **pulizia adeguata degli impianti**, controllare l'efficacia e registrarne le relative operazioni.
- adottare misure necessarie per garantire l'**identificazione dei lotti** e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

La realizzazione di ricette multi ingrediente di prodotti biologici è subordinata dalla valutazione di Suolo e Salute, a seguito dell'invio alla sede regionale di Suolo e Salute di competenza del:

- modulo di richiesta approvazione etichetta¹¹, qualora il prodotto verrà commercializzato con etichetta che riporta i propri riferimenti di certificazione (VEDI ALLEGATO 1).
- modulo di richiesta approvazione ricetta¹², qualora il prodotto verrà commercializzato sfuso o con etichetta che riporta i riferimenti di certificazione di altro Operatore (VEDI ALLEGATO 2).

Le richieste di approvazione etichetta e/o ricetta vengono valutate dall'Ufficio Etichette di Suolo e Salute, il quale, in caso di parere positivo, emette il Documento di Approvazione relativo.

Per approfondimenti sulla composizione dei prodotti biologici, VEDI ALLEGATO 3.

REGISTRAZIONI

La "Scheda di preparazione prodotti" è lo strumento di registrazione in cui vengono inseriti i dati relativi ad ogni attività di preparazione, compreso il confezionamento. I processi di lavorazione devono essere annotati, secondo il Diagramma di Flusso delle lavorazioni (sul riquadro n. 5 della Sezione A della Scheda stessa, riportando a lato, il

⁹ A tal fine è possibile utilizzare il modello "dichiarazione aromi naturali", scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it > sezione certificazione produzioni biologiche> etichettatura

¹⁰ Art. 26 del Reg. CE 889/08.

¹¹ Scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it > sezione certificazione produzioni biologiche> etichettatura.

¹² Scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it > sezione certificazione produzioni biologiche> etichettatura.

flusso delle operazioni del Reg. CE 834/07) ed in ordine cronologico. Importante è l'annotazione su questa scheda, del lotto di riferimento in ingresso e in uscita, al fine di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi.

Subappalto di attività di preparazione

Una o più attività di preparazione possono essere subappaltate a terzi. Le attività subappaltate sono soggette al controllo. Pertanto, in tal caso l'Operatore acquisisce il Documento Giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. CE 834/07 (Certificato di conformità) del fornitore del servizio. Tale documento deve essere in corso di validità nel momento in cui avviene l'attività subappaltata. E' opportuno stipulare un contratto di lavorazione (vedi esempio in Allegato 4), in cui si descrivono impegni e responsabilità di entrambe le parti. L'Operatore che subappalta l'attività di preparazione deve valutare i rischi di contaminazione legati a tale attività e può, a sua discrezione, predisporre visite di seconda parte per il controllo del fornitore di servizio.

N.B.: l'etichettatura di un prodotto biologico a marchio terzi è considerata dal Regolamento una tipologia di subappalto di attività di preparazione. Pertanto in tal caso occorrerà acquisire il Certificato di Conformità dell'Operatore che risulterà essere il responsabile commerciale del prodotto.

REGISTRAZIONI

Non è previsto alcun registro per le attività di preparazione subappaltate. Tutto il processo, a partire dall'ingresso della materia prima fino all'ottenimento del prodotto finito deve essere tracciato e documentato ai fini della rintracciabilità e del calcolo del bilancio di massa. Pertanto:

- > la movimentazione dei prodotti in uscita dall'azienda destinati a subire un'attività di preparazione subappaltata a terzi deve essere registrata nella scheda vendite, specificando la destinazione "per conto lavorazione";
- > l'acquisizione del prodotto ottenuto dall'attività subappaltata deve essere registrata nella scheda materie prime, specificando che si tratta di prodotto ottenuto per conto lavorazione.

Attività di preparazione svolta per conto terzi

Una o più attività di preparazione possono essere svolte per conto di altre aziende controllate. E' opportuno stipulare un contratto di lavorazione, in cui si descrivono impegni e responsabilità di entrambe le parti (vedi esempio in Allegato 4). Pertanto, in tal caso l'Operatore acquisirà il Documento Giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. CE 834/07 (Certificato di conformità) del fornitore del prodotto che deve essere trasformato. Tale documento deve essere in corso di validità nel momento in cui è avvenuta l'acquisizione della materia prima.

REGISTRAZIONI

L'attività di preparazione deve essere registrata nella Scheda di Preparazione prodotti.

Tutto il processo, a partire dall'ingresso della materia prima fino all'ottenimento del prodotto finito deve essere tracciato e documentato ai fini della rintracciabilità del calcolo del bilancio di massa. Pertanto:

- > la movimentazione dei prodotti in entrata all'azienda destinati a subire un'attività di preparazione deve essere registrata nella scheda materie prime, specificando che si tratta di prodotto destinato al c/lavorazione.
- > l'uscita del prodotto ottenuto dall'attività di preparazione svolta c/terzi deve essere registrato nella scheda vendite specificando che si tratta di prodotto ottenuto in c/lavorazione.

4. COMMERCIALIZZAZIONE

Solo i prodotti che sono citati nel proprio certificato di conformità possono essere immessi sul mercato.

Ogni qualvolta l'operatore esegue una transazione commerciale di prodotto allo stato fuso o etichettato con i riferimenti al biologico deve riportare nei documenti fiscali (DDT e fatture) la qualifica del prodotto (biologico o in conversione) e il riferimento al Reg. CE 834/07 e al certificato di conformità riportando il numero e la data di emissione (esempio: pere biologiche certificate da Suolo e Salute srl, ai sensi del Reg. CE 834/07-rif. Certificato di conformità n. XX-XXXX del XX.XX.XX).

Commercializzazione di prodotti sfusi: una copia del documento fiscale emesso accompagnerà materialmente la transazione e raggiungerà il destinatario delle produzioni; altra copia rimarrà in azienda per essere conservata tra i documenti di registrazione da esibire agli ispettori e agli organi di vigilanza; una ulteriore copia dovrà essere inviata a Suolo e Salute entro cinque giorni, e comunque non oltre il 30° giorno dall'avvenuta transazione utilizzando l'apposito modulo RQ.16.16 "Comunicazione di avvenuta transazione".

REGISTRAZIONI

Tutte le operazioni di commercializzazione di prodotto biologico sia sfuso che etichettato devono essere registrate nella "Scheda vendite".

In merito alle registrazioni di prodotto etichettato l'Operatore, in corrispondenza della colonna n° 4 intitolata "N° etichette" della "Scheda Vendite", si riporterà il numero di autorizzazione Approvazione Etichetta rilasciata da Suolo e Salute.

I nominativi delle aziende a cui è stato inviata copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità devono essere aggiornati nella "Lista di distribuzione del Certificato di Conformità".

NOTA BENE:

I Registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che contengano tutte le informazioni previste dalle schede aziendali introdotte dal D.Lvo 220/95. L'Operatore che intende utilizzare registri informatizzati ne deve fare esplicita richiesta all'ODC.

5. AL MOMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri assieme ai certificati di conformità ed alle dichiarazioni di conformità/documento di transazione del prodotto biologico.

In caso di utilizzo di registri in formato elettronico, al momento dell'ispezione, il tecnico ispettore di Suolo e Salute deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi su carta vidimata e numerata dall'ODC.

Tutti i documenti citati nel presente documento devono essere aggiornati e messi a disposizione dell'Organismo di Controllo o dell'Autorità di vigilanza in qualsiasi momento ne venga fatta esplicita richiesta.

ATTENZIONE:

Tale documento si propone come supporto all'attività dei preparatori certificati per il biologico da Suolo e Salute ma non si sostituisce in alcun modo alla Normativa di riferimento e al "Regolamento per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche" di Suolo e Salute.

RICHIESTA DI APPROVAZIONE ETICHETTA

L'Operatore controllato che etichetta il prodotto biologico o che intende apparire in etichetta come marchio commerciale deve richiedere l'approvazione dell'etichetta utilizzando l'apposita modulistica (RQ.16-18) . Il modulo di richiesta, una volta compilato e firmato, deve essere inviato alla Sede Regionale di Suolo e Salute di competenza, allegando l'etichetta da sottoporre a valutazione ed eventuale altra documentazione. Ovviamente, una richiesta di approvazione etichetta, compilata in maniera corretta, completa di tutta la documentazione necessaria a supporto e di un'etichetta corretta è fondamentale per la riduzione al minimo indispensabile dei tempi necessari per l'emissione del Documento di Approvazione Etichette. Utilizzando la check-list di autocontrollo della pratica di richiesta approvazione etichetta, l'Operatore può così agevolare una veloce emissione del Documento di approvazione.

[Modulo Richiesta Approvazione Etichetta > scarica il documento](#)

[Check list di autocontrollo etichetta > scarica il documento](#)

I documenti da allegare alla richiesta approvazione etichetta sono:

- (sempre) ETICHETTA DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE
- (quando necessario) CERTIFICATI DI CONFORMITA' di tutti i soggetti che concorrono alla filiera (non necessari se i soggetti sono controllati da Suolo e Salute). I certificati di conformità devono essere completi di tutte le pagine di cui sono composto, vidimati dall'Organismo di controllo che li ha emessi ed in corso di validità.
- (quando necessario) DICHIARAZIONE AROMI NATURALI E NO-OGM: gli aromi che eventualmente vengono utilizzati per la preparazione del prodotto devono essere sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali. Il modello deve essere compilato e firmato dal fornitore dell' aroma. [Dichiarazione aromi naturali > scarica il documento](#)
- (quando necessario) LA SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO è compilata da un Operatore non controllato da Suolo e Salute, che intende preparare un prodotto multi ingrediente (sia finito che semilavorato) che viene acquistato da un Operatore controllato da Suolo e Salute per essere rilavorato (magari assemblandolo con altri ingredienti) e/o confezionato e/o etichettato. La scheda tecnica di prodotto deve essere allegata alla richiesta di approvazione etichette, anche quando a farne richiesta è l'Operatore controllato da Suolo e Salute che compare come marchio commerciale sull'etichetta. Attraverso la scheda tecnica, l'Operatore acquisisce le informazioni necessarie per poter predisporre un'etichetta corretta in termini di denominazione di vendita, lista e qualifica bio degli ingredienti, indicazione di origine, ma anche altre diciture che obbligatoriamente devono comparire in etichetta. [Scheda Tecnica di Prodotto > scarica il documento](#)
- (quando necessario) DICHIARAZIONE DEL VENDITORE (DICHIARAZIONE NO-OGM): ai fini del divieto di utilizzo di OGM di cui all'art. 9 del Reg. CE 834/07, l'Operatore che acquista mangimi o alimenti può fare affidamento sull'etichetta. Per tutte le altre sostanze, vale a dire additivi, coadiuvanti (es. il caglio), preparazioni microbiche (es. lievito), aromi naturali, vitamine di sintesi natural-identiche, enzimi l'Operatore deve richiedere esplicita dichiarazione no-OGM utilizzando l'apposita modulistica. [Dichiarazione NO-OGM > scarica il documento](#)

N.B.: Le etichette inviate a Suolo e Salute per l'approvazione, qualora non siano accompagnate dal relativo documento di richiesta, non verranno prese in esame.

RICHIESTA DI APPROVAZIONE RICETTA

La Richiesta di Approvazione Ricetta (RQ.16-25) deve essere compilata dall'Operatore controllato che intende preparare un prodotto multi-ingrediente (sia finito che semilavorato) destinato ad essere venduto come sfuso (e quindi ad essere etichettato con i riferimenti di certificazione del distributore). L'approvazione della ricetta consiste nella verifica di conformità di ingredientistica e nella definizione di indicazione di origine appropriata relativamente ad un prodotto che verrà venduto sfuso. Ovviamente, una richiesta di approvazione ricetta, compilata in maniera corretta, completa di tutta la documentazione necessaria a supporto, riduce al minimo indispensabile i tempi necessari per l'emissione del documento di Approvazione. Utilizzando la check list di autocontrollo della pratica di richiesta approvazione ricetta, l'Operatore può così agevolare una veloce emissione del Documento di approvazione.

[Modulo Richiesta Approvazione Ricetta](#)

[Check list di autocontrollo ricetta > scarica il documento](#)

I Documenti da allegare alla richiesta di approvazione ricetta sono:

- CERTIFICATI DI CONFORMITA' di tutti i soggetti che concorrono alla filiera (non necessari se i soggetti sono controllati da Suolo e Salute). I certificati di conformità devono essere completi di tutte le pagine di cui sono composto, vidimati dall'Organismo di controllo che li ha emessi ed in corso di validità.
- DICHIARAZIONE AROMI NATURALI E NO-OGM: gli aromi che eventualmente vengono utilizzati per la preparazione del prodotto devono essere sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali. Il modello deve essere compilato dal fornitore dell' aroma. [Dichiarazione aromi naturali > scarica il documento](#)
- LA SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO è compilata da un Operatore non controllato da SUOLO E SALUTE e che prepara un prodotto multi ingrediente (che sia un prodotto finito o un prodotto semilavorato è indifferente) che viene acquistato da un Operatore controllato da Suolo e Salute per essere rilavorato (magari assemblandolo con altri ingredienti) o semplicemente confezionato e/o etichettato a marchio terzi. Attraverso la scheda tecnica l'Operatore acquisisce le informazioni necessarie per poter predisporre una richiesta di approvazione ricetta completa di tutte le info necessarie per determinare qualifica biologica della preparazione nonché indicazione di origine che accompagna il prodotto. [Scheda Tecnica di Prodotto > scarica il documento](#)
- DICHIARAZIONE DEL VENDITORE (DICHIARAZIONE NO-OGM) : Per alimenti e mangimi acquistati, ai fini del divieto di utilizzo di OGM di cui all'art. 9 del Reg. CE 834/07, l'Operatore acquirente può fare affidamento sull'etichetta. Per tutte le altre sostanze, vale a dire additivi, coadiuvanti (es. il caglio), preparazioni microbiche (es. lievito), aromi naturali, vitamine di sintesi natural-identiche, enzimi l'Operatore deve richiedere esplicita dichiarazione no-OGM utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito di Suolo e Salute/Certificazione produzioni biologiche/etichettatura, il quale deve essere compilato e firmato dal fornitore del prodotto in questione. [Dichiarazione NO-OGM > scarica il documento](#)

CENNI SULLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Fatta eccezione per i prodotti della vinificazione per i quali, in attesa di normativa specifica, ci si attiene ai disciplinari previsti dall'Organismo di Controllo, e per il lievito e i prodotti a base di lievito, per i quali si rimanda al Reg. CE 1254/08, i prodotti biologici¹³, devono rispettare i requisiti generali di prodotto.

I prodotti agricoli di origine vegetale e/o animale non trasformati destinati all'alimentazione umana possono riportare i riferimenti al metodo di produzione biologico in etichetta e nella pubblicità soltanto se:

- Il prodotto e tutti i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni del Reg. CE 834/07.
- Il prodotto è stato ottenuto o importato da un Operatore assoggettato alle misure di controllo previste dal Reg. CE 834/07.
- Tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, deve essere controllata da un Organismo di Controllo.
- Il prodotto e i suoi ingredienti sono ottenuti senza l'impiego né di OGM, né di prodotti derivati o ottenuti da OGM.
- Il prodotto e i suoi ingredienti non hanno subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.

I prodotti alimentari trasformati, per poter riportare i riferimenti al biologico, devono rispettare i requisiti di prodotto descritti dall'art. 19 del Reg. CE 834/07 e dagli articoli 26, 27 e 28 del Reg. CE 889/08. In particolare, oltre ai requisiti previsti per la categoria dei prodotti agricoli di origine vegetale e/o animale non trasformati, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.
- Il prodotto è costituito principalmente da ingredienti di origine agricola, dove con principalmente si intende una percentuale superiore al 50% del totale degli ingredienti, ad esclusione di acqua e sale.
- Nella composizione del prodotto un ingrediente biologico non entra congiuntamente con lo stesso ingrediente non biologico.
- Non sono impiegate sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura del prodotto.
- Non sono impiegate sostanze diverse da quelle sotto elencate :
 - Materie prima agricole non biologiche diverse da quelle citate nell'allegato IX del Reg. CE 889/08;
 - gli additivi e ausiliari di fabbricazione citati nell'allegato VIII del Reg. CE 889/08;
 - preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia gli enzimi utilizzati come additivi devono essere elencati nell'allegato VIII sez A del Reg. CE 889/08; sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;
 - coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) normalmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
 - sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

Tutte le informazioni relative all'etichettatura dei prodotti biologici sono disponibili sulla "Guida all'etichettatura dei prodotti biologici", documento scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it.

¹³ Intesi come prodotti conformi all'art. 3, par.4 lettera a) del Reg. CE 834/07

CONTRATTO PER LA PREPARAZIONE CONTO TERZI

L'anno _____ del mese di _____ tra il Sig. _____, nato a _____ il _____ legale rappresentante della ditta (A) _____, ubicata in _____, via _____ ed il signor _____ nato a _____ il _____ legale rappresentante della ditta (B) _____, ubicata in _____ via _____ controllato dall'Organismo di controllo per le produzioni biologiche _____ per le operazioni di _____ (art. 86 Reg. CE 889/08).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- la ditta (B) _____ mette a disposizione della ditta (A) _____ i locali ubicati in _____, identificati al Catasto al Foglio n. _____ particella _____, per l'attività di conservazione, trasformazione, confezionamento, imballaggio etichettatura del prodotto _____ biologico per l'anno _____.
- le parti si assumono tutte le responsabilità nei confronti dell'autorità di controllo relativamente alla conformità del prodotto e di tutti i processi di preparazione attuati;
- la ditta B _____ si impegna a fornire alla ditta A _____ copia Documento Giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. CE 834/07 e dichiarazione di conformità per il prodotto _____ venduto, si impegna altresì, a consegnare le strutture ed i macchinari in perfetto stato di pulizia ed igiene al fine di garantire l'assenza di residui di sostanze non ammesse di qualsiasi origine e ad evitare qualsiasi contatto, promiscuità e confusione con prodotti di altra origine
- la ditta B _____ si impegna a rendere eventualmente disponibile eventuale documentazione richiesta e necessaria per l'attività di controllo e vigilanza di cui al Reg. CE 834/07
- la ditta A _____ si impegna a dare libero accesso agli ispettori dell'organismo di controllo prescelto per l'attività di vigilanza di cui al Reg. CE 834/07
- la ditta A _____ si impegna nei confronti dell'OdC affinché le fasi di trasporto e di preparazione svolte presso la struttura, vengono effettuate in osservanza alle disposizioni comunitarie ed alle misure precauzionali dettate dall'OdC stesso e dall'autorità di controllo, nonché di darne preavviso con almeno 72 ore di anticipo.
- la ditta B _____ si impegna a regolarizzare l'attività prestata nei confronti della ditta A _____ ed a comunicare eventuali variazioni.
- in osservanza all'art. 92 del Reg. CE 889/08 le parti danno il loro consenso per lo scambio di informazioni tra i rispettivi Organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di scambio di informazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ lì _____

Il rappresentate legale della DITTA A

il rappresentate legale della DITTA B